

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3504-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD
(TAVIANI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971,
n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio
degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane
nel Mezzogiorno

Seduta del 6 luglio 1971

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

TESTO
DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, concernente proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le imprese industriali ed artigiane nel Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sgravio contributivo di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevato, per il personale assunto dal 1° gennaio 1971, dal 10 al 20 per cento. Lo sgravio supplementare del 10 per cento si applica sulle retribuzioni relative ai lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970 depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati licenziati dopo la stessa data ».